



GILDA INSEGNANTI

- PISA

FEDERAZIONE GILDA-UNAMS

Le schede informative della Gilda

5. Docente di sostegno e supplenze

Frequentemente riceviamo quesiti da docenti di sostegno che chiedono se è legittimo che il/la dirigente scolastica li allontani dalla loro classe affidandogli una supplenza in un'altra classe temporaneamente scoperta oppure gli affidi la loro classe in assenza dell'insegnante curricolare.

I problemi sono cominciati con la finanziaria 2015. Infatti l' art.1 c.333 della L.190/2014 dice:” Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'[articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), al personale docente per il primo giorno di assenza.”

I/le dirigenti scolastiche si sentono quindi costrette a far ricorso al personale interno per sostituire il personale docente assente il primo giorno. Ciò è legittimo nel caso del personale in debito di ore di docenza o del personale disponibile ad ore aggiuntive pagate ma non nel caso dell'insegnante di sostegno proprio per l'incipit dell'articolo appena citato:” *Ferme restando la tutela e la garanzia dell'offerta formativa*”.

Ciò viene confermato dalla nota del ministero n. 4274 del 4 agosto 2009, in cui leggiamo:

“l'insegnante di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzione se non quelle strettamente connesse al progetto d'integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l'efficacia di detto progetto”.

Nella nota n. 9839 dell'8 novembre 2010 il Miur è ancora più esplicito: *“Appare opportuno richiamare l'attenzione sull'opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili”.*

Un'ulteriore conferma viene dall'OM 88 del16/05/2024, quella che regola le graduatorie per le supplenze e il conferimento delle stesse supplenze. L'art.13 c.14 dice:”*Ai sensi dell'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non è possibile conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze temporanee di cui all'articolo 2, comma 5, lettera c),*



GILDA INSEGNANTI

- PISA

FEDERAZIONE GILDA-UNAMS

della presente ordinanza, fatte salve la tutela e la garanzia dell'offerta formativa e il rispetto delle norme di prevenzione e protezione dei rischi."

Se la/il DS ordina all'insegnante di sostegno di lasciare la propria classe oppure di tenere la classe da sola/o senza l'insegnante curricolare, si chiedi un ordine di servizio scritto e si faccia, per iscritto, atto di rimostranza all'ordine di servizio. Se questo viene reiterato bisogna eseguirlo ma successivamente si potrà impugnare.

Per reperire i testi normativi aggiornati: <https://www.normattiva.it/>

Note e decreti ministeriali sono sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito

Pisa, 7 ottobre 2024

Leila d'Angelo
coordinatrice provinciale FGU